

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 19

ORDINANZA
N. 6 DEL 28-04-2021

Ufficio:

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PROROGA
DELLA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 3 E 4 MAGGIO 2021.**

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.

Visto il DPCM 3.11.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID 19;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art.4;

Considerato che suddetto Decreto Legge n. 6/2020 all'art. 1 prevede che “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona ... le Autorità competenti, (con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

Visto il decreto legge concernente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 le cui disposizioni sono efficaci sino al 5 marzo 2021;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».”

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 aprile 2021 recante: *”Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive”.*

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 29 aprile 2021 recante: *”Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive”*, con la quale ordina la cessazione delle misure restrittive relative alla zona rossa come da O.P.G.R. n. 26 del 23/4/2021 sopra citata, in particolare per il Comune di Capitignano a partire dalle 24:00 del 29 aprile si colloca in zona gialla.

Ritenuto opportuno procedere alla chiusura del Municipio nei giorni 3 e 4 maggio 2021 per un opportuno riassetto degli uffici comunali.

Considerata la contingibilità e l'urgenza di provvedere in merito;

Visti gli art. 50 e 54 del TUEL;

ORDINA

1. **La proroga della chiusura straordinaria** di tutti gli uffici comunali di Capitignano

- residenza Piazza del Municipio n. 1, nei giorni 3 e 4 maggio;
2. il personale dipendente è autorizzato a svolgere la dovuta prestazione lavorativa, presso il proprio domicilio e/o residenza in modalità di lavoro agile o smart-working;
 3. si precisa che nelle medesime giornate, 3 e 4, l'accesso al pubblico è interdetto;
 4. dal 5 maggio e salva diversa disposizione l'accesso al pubblico sarà consentito previo appuntamento concordato con gli uffici per le sole esigenze urgenti ed indifferibili;
 5. tutti i Settori del Comune sono comunque contattabili tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica:

pec: protocollo@pec.comune.capitignano.it; e-mail ordinaria: protocollo@comune.capitignano.it;

DISPONE

1. **la trasmissione** della presente al Responsabile del Settore Tecnico al fine degli adempimenti di propria competenza (esecuzione della sanificazione/disinfezione Uffici Comunali e delle direttive che saranno impartite dal Medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro);
2. **la pubblicazione** del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale del Comune, sui canali social ufficiali.
3. **la notifica** del presente provvedimento tramite PEC:
 - A.S.L. Avezzano-Sulmona-L'Aquila – Dipartimento di prevenzione;
 - Alla Prefettura dell'Aquila;
 - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Montereale.

Avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 30-04-2021

pubblicazione n. 255

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 30-04-2021

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

Copia conforme all'originale
Data 30-04-2021

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio
